



Bruxelles, 16.11.2023
COM(2023) 699 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)**

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2018/1240¹ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è stato adottato il 12 settembre 2018.

Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce l'ETIAS per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto. L'ETIAS dovrebbe prevedere un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di tali paesi terzi dopo aver valutato se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta o rappresenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico. Effettuando una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, l'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire l'immigrazione illegale, a proteggere la salute pubblica e a facilitare le verifiche di frontiera.

A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati. L'articolo 89, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 2018 e prevede le condizioni per la proroga. Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto l'8 ottobre 2023.

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 2018 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione mira a soddisfare tale requisito.

A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1 Consultazione precedente l'adozione

Conformemente all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, durante la preparazione degli atti delegati necessari per l'attuazione del regolamento la Commissione ha consultato gli esperti designati dagli Stati membri attraverso un gruppo di esperti e consultazioni scritte. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a nominare esperti che partecipassero alle consultazioni e anche il Parlamento europeo è stato invitato.

I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240 e dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento della preparazione della versione definitiva dell'atto delegato. La Commissione ha inoltre regolarmente informato gli Stati membri riguardo ai progressi compiuti con i progetti di atti delegati.

3.2 Adozione degli atti delegati

Durante il periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati adottando gli atti delegati riportati di seguito. La tabella seguente indica gli atti che contengono le misure specifiche adottate in forza dei pertinenti conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2018/1240.

Atto delegato	Poteri di rappresentanza
Decisione delegata (UE) 2019/969 della Commissione, del 22 febbraio 2019, sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda	Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240
Decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione, del 22 febbraio 2019, sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi	Articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240
Decisione delegata (UE) 2019/971 della Commissione, del 26 febbraio 2019, relativa alla definizione dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi	Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240
Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo dell'ETIAS	Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014
Decisione delegata della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'apposizione di un indicatore	Articolo 36, paragrafo 4, e articolo 39, paragrafo 2, del

	regolamento (UE) 2018/1240
Regolamento delegato (UE) 2021/916 della Commissione, del 12 marzo 2021, recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda	Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240
Decisione delegata della Commissione, del 23 novembre 2021, che definisce ulteriormente i rischi per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti rischi epidemici	Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240
Decisione delegata (UE) 2022/1612 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che specifica il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi	Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240
Decisione delegata della Commissione, del 27 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda la specificazione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UE consultati e in un fascicolo di domanda ETIAS	Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1240
Decisione delegata della Commissione che specifica il contenuto e il formato delle domande e stabilisce la serie aggiuntiva di domande predefinite	Articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2018/1240

3.3 Obiezione agli atti delegati

A norma dell'articolo 89, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica, prorogabile di altri due mesi. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di cui sopra, l'atto delegato non entra in vigore. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito agli atti delegati summenzionati.

3.4 Necessità di prorogare il potere di adottare atti delegati

Anche se quasi tutti gli atti delegati sono stati adottati prima della fine del periodo iniziale di cinque anni per l'esercizio del potere di adottare atti delegati, altri quattro atti delegati non sono stati adottati nell'ambito di tale periodo iniziale.

Atti delegati	Poteri di rappresentanza
Regolamento delegato della Commissione concernente la comunicazione dei costi di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) al fine di modificare l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e il sostegno finanziario agli Stati membri per le spese sostenute ai fini dell'adattamento e dell'automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l'ETIAS	Articolo 18, paragrafo 4, e articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240

Regolamento delegato della Commissione sui metodi di pagamento e sul processo di riscossione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi	Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240
Atti delegati della Commissione che prorogano i periodi transitori e di tolleranza previsti dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS	Articolo 83, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240
Atti delegati della Commissione che modificano l'importo dei diritti ETIAS per l'autorizzazione ai viaggi	Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240

L'adozione di due atti delegati è ancora in sospeso. Si tratta del regolamento delegato della Commissione concernente la comunicazione dei costi di funzionamento e di manutenzione dell'ETIAS al fine di modificare l'importo dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e il sostegno finanziario agli Stati membri per le spese sostenute ai fini dell'adattamento e dell'automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l'ETIAS (di seguito il "regolamento delegato della Commissione concernente la comunicazione dei costi") e il regolamento delegato della Commissione sui metodi di pagamento e sul processo di riscossione dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi.

Il ritardo nell'adozione di tali atti è dovuto al fatto che è stata data priorità alla modifica di alcuni atti delegati già adottati, modifica necessaria a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e del regolamento (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. Il primo regolamento introduce nuove norme sull'uso dell'ETIAS da parte delle autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, mentre il secondo stabilisce regole sull'attuazione dell'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol, dall'altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell'individuazione automatica di riscontri positivi.

L'adozione del regolamento delegato della Commissione concernente la comunicazione dei costi è stata inoltre rinviata in quanto:

- a) non richiedeva l'attuazione tecnica da parte degli Stati membri o dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA); e
- b) le sue disposizioni sarebbero applicabili solo dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS.

Un altro fattore che ha reso impossibile adottare per tempo tutti gli atti delegati richiesti è stato il ritardo nell'avvio del sistema di ingressi/uscite (EES) a causa di una serie di problemi tecnici. Poiché l'EES e l'ETIAS sono sistemi interdipendenti e l'ETIAS non può entrare in funzione prima dell'EES, le modifiche del calendario per l'entrata in funzione dell'EES hanno inevitabilmente ritardato l'attuazione dell'ETIAS.

La Commissione inoltre richiede una proroga della delega di potere dal momento che alcuni atti delegati supplementari possono essere adottati solo dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS. Tali atti sono:

- gli atti delegati della Commissione che prorogano i periodi transitori e di tolleranza previsti dopo l'entrata in funzione dell'ETIAS (articolo 83, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240); e
- l'atto o gli atti delegati della Commissione che modificano l'importo dei diritti ETIAS per l'autorizzazione ai viaggi.

Poiché l'ETIAS non è entrato in funzione, non è possibile raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se i periodi transitori e di tolleranza debbano essere prorogati oltre la durata iniziale di sei mesi o se sia necessario modificare i diritti ETIAS per l'autorizzazione ai viaggi.

Anche al di là dell'adozione di tutti gli atti delegati in sospeso, il potere di adottare o modificare tali atti continuerà a essere necessario per consentire la dovuta flessibilità nell'attuazione e nel funzionamento dell'ETIAS e per adeguare gli atti a qualsiasi sviluppo pertinente.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati nei limiti delle competenze conferitele dal regolamento (UE) 2018/1240.

Alla luce della spiegazione fornita nella sezione 3, la Commissione ritiene che vi sia una chiara necessità di una proroga tacita della delega di potere di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 per un periodo di cinque anni.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.